



**Chiara Vita**  
Compagnia di Assicurazioni Vita

# **FONDO PENSIONE APERTO “SOLUZIONE PREVIDENTE”**

## **DOCUMENTO SULLE RENDITE**

# CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Il presente allegato regola le condizioni per l'erogazione della rendita vitalizia, secondo le norme previste dal D.Lgs 174/95 "Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita"; detta attività rientra nella gestione assicurativa di Ramo I° di cui al punto A) della Tabella allegata al Decreto Legislativo n° 174 del 17 marzo 1995.

## **Art. 1 - Prestazioni di rendita**

Ai sensi dell'Art. 12 del presente Regolamento, la compagnia garantisce all'assicurato la corresponsione di una rendita immediata vitalizia rivalutabile, pagabile in rate posticipate, impiegando il montante contributivo maturato in capo all'iscritto, integrato dalla eventuale garanzia di risultato ed al netto dell'eventuale prestazione in forma di capitale erogata all'iscritto stesso.

E' data facoltà all'iscritto al Fondo, almeno 30 giorni dalla data in cui matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, di convertire l'ammontare relativo alla posizione individuale maturata in una delle seguenti rendite vitalizie a versamento unico:

- a) una rendita immediata vitalizia rivalutabile reversibile: detta rendita è corrisposta all'assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'assicurato stesso, alla persona da lui designata (denominata reversionario), ovvero alle persone da lui designate (denominate reversionari), tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio;
- b) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni (a scelta dell'assicurato) e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio. Successivamente la rendita verrà corrisposta all'assicurato se e finché questi sarà in vita;
- c) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni (a scelta dell'assicurato) e successivamente vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate) tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.  
Successivamente detta rendita è corrisposta all'assicurato finché è in vita ed in seguito, in misura totale o per quota (60%) scelta dall'assicurato stesso, alla persona da lui designata (denominata reversionario), ovvero alle persone da lui designate (denominate reversionari), tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio.

La rendita vitalizia in erogazione non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento.

Per tutti i pagamenti del Fondo debbono essere preventivamente consegnati allo stesso – distintamente per il tipo di richiesta effettuata – i seguenti documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare i Beneficiari aventi diritto:

- Autocertificazione dell'aderente nella quale si dichiara – come indicato all'Art. 11 "Prestazioni pensionistiche" del Regolamento del Fondo – il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della pensione complementare, ovvero:
  - Compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di iscrizione al Fondo, in caso di richiesta della pensione complementare di vecchiaia;
  - Cessazione dell'attività lavorativa con almeno 15 anni di iscrizione al Fondo ed un'età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia dal

proprio regime obbligatorio, in caso di richiesta della pensione complementare di anzianità;

- Dichiarazione dell'aderente nella quale venga specificata la quota che si vuole venga liquidata in linea capitale – come indicato all'Art. 11 “Prestazioni pensionistiche” del Regolamento del Fondo;
- Certificato di esistenza in vita dell'aderente od autocertificazione conseguita ai soggetti incaricati alla raccolta delle adesioni, accompagnata da un documento di riconoscimento valido esibito dall'aderente (che deve essere inviato annualmente al Fondo);
- Denominazione dell'Istituto Bancario, codice C.A.B. ed A.B.I. e numero conto corrente bancario dell'aderente.

Per tutti i pagamenti conseguenti al decesso dell'aderente debbono, inoltre, essere consegnati:

- certificato di morte dell'aderente;
- dati anagrafici e fiscali dei Beneficiari o del Reversionario;
- decreto del Giudice Tutelare, nel caso di beneficiario minorenni o incapace;
- ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla compagnia.

Il Fondo si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, per motivi di legge, per definire la liquidazione dell'importo spettante. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi di mora (tasso legale di interesse), a partire dal termine stesso, a favore dell'aderente o dei beneficiari aventi diritto.

#### ***Art. 2 - Periodicità di liquidazione***

1. La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, a scelta dell'assicurato, può essere frazionata in rate con cadenza mensile o bimestrale o trimestrale o quadrimestrale o semestrale anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno.
2. Il frazionamento della rendita non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

#### ***Art. 3 - Premio***

L'ammontare relativo alla posizione individuale in capo all'aderente (al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale e dell'imposta di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n° 1216, così come modificata dal comma 11 dell'Art. 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n° 124) integrato dalla eventuale garanzia di risultato e dedotto dell'eventuale prestazione in forma di capitale di cui all'Art. 11 del Regolamento, viene impiegato in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

Il versamento del premio da parte del Fondo a favore della Speciale “Remunera Più” avviene al momento di entrata in vigore dell'assicurazione così come definito al successivo Art. 6.

#### ***Art. 4 - Modalità di calcolo della rendita iniziale***

1. L'importo iniziale della rendita vitalizia rivalutabile viene determinato moltiplicando il premio di cui al precedente Art. 3, al netto del costo di 50 Euro di cui al successivo Art. 5, per il coefficiente di conversione in vigore all'epoca di maturazione dei diritti di cui all'Art. 11 del Regolamento e dividendo il risultato ottenuto per 1.000;
2. I coefficienti attualmente in vigore sono riportati nelle tabelle allegate, e sono dipendenti dal sesso, dall'anno di nascita e dall'età assicurativa raggiunta dall'aderente alla data di decorrenza della rendita vitalizia, oltre che dal frazionamento della rendita prescelto.

3. I coefficienti di conversione relativi alle forme di cui all'Art. 1 lettera b) attualmente in vigore sono riportati nelle tabelle allegate; quelli di cui all'Art. 1 lettera a) e c) sono riportati nelle tabelle allegate solo per alcune combinazioni di età, mentre quelli relativi alle combinazioni non riportate possono essere richiesti in qualunque momento, e comunque prima della conversione della posizione individuale in prestazione pensionistica, e sono depositati presso la sede del Fondo.

In caso di scelta del frazionamento della rendita subannuale, l'importo ottenuto con i relativi coefficienti corrisponde all'importo annuo; l'ammontare delle singole rate si ottiene dividendo tale importo annuo per il numero delle rate prescelto.

I coefficienti attualmente in vigore per la determinazione del valore iniziale della rendita vitalizia di cui ai precedenti punti 2. e 3. sono stati determinati in base alla tavola di sopravvivenza desunta dalla tavola di mortalità denominata "IPS55", distinta in base al sesso e pubblicata dall'ANIA per questo tipo di forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche elaborate dall'ISTAT, applicando un tasso tecnico pari all'1% annuo composto posticipato.

Nel periodo di versamento dei contributi da parte dell'aderente (prima della erogazione della rendita) i coefficienti di conversione di cui ai precedenti punti 2. e 3. possono essere periodicamente rideterminati sulla base delle rilevazioni (osservazioni sugli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie. Tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto sulle rendite già in corso di erogazione. Pertanto, i coefficienti, riportati nelle tabelle, sono validi per tutti gli aderenti che facciano richiesta della prestazione prima della eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.

Ogni eventuale variazione dei coefficienti verrà comunicata all'aderente dal Fondo Pensione.

#### ***Art. 5 - Costi di gestione e pagamento rendita***

Nella fase di conversione del premio in rendita è previsto un costo a carico dell'aderente pari a 50 Euro da decurtare dal premio stesso.

Il costo per le spese di amministrazione e di erogazione della rendita vitalizia è pari all'1,25% della rendita stessa.

Nella fase di erogazione della rendita, come successivamente indicato nell'Art. 8 "Modalità di rivalutazione annuale della rendita assicurata" la compagnia trattiene dal rendimento annuo realizzato dalla Gestione Speciale "Remunera Più" una commissione che può arrivare sino all'1,2%.

#### ***Art. 6 - Entrata in vigore dell'assicurazione***

1. L'assicurazione decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta di erogazione per gli Assicurati che ne abbiano fatto richiesta entro il 20 del mese; per gli Assicurati che effettuano la richiesta tra il 21 e la fine del mese, l'assicurazione decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della richiesta. In entrambi i casi è necessario il raggiungimento dei requisiti previsti dall'Art. 11 del Regolamento.
2. L'entrata in vigore dell'assicurazione viene indicata per iscritto all'aderente.

#### ***Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio***

L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'assicurato e/o dell'eventuale Reversionario di cui all'Art. 1 comporta in ogni caso la rettifica, in base alle età reali, della rendita assicurata.

### ***Art. 8 - Modalità di rivalutazione annuale della rendita assicurata***

Il contratto di rendita, in cui viene riversato il premio come individuato al precedente Art. 3, appartiene ad una speciale categoria di contratti alla quale la compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate.

La compagnia riconosce una rivalutazione annua della rendita assicurata in base alle condizioni che seguono.

La compagnia gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (Riserve Matematiche) nei confronti degli aderenti al Fondo Pensione, attraverso la Gestione Speciale denominata "Remunera più" con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione stessa di seguito riportato.

#### **A) Misura della Rivalutazione**

Al 31 dicembre di ciascun anno viene determinato il rendimento su base annua realizzato al 31 ottobre (immediatamente precedente). Il rendimento annuale viene determinato rapportando il risultato finanziario di "Remunera più" al valore medio degli investimenti per tale periodo. Tale rendimento è al netto degli oneri specifici degli investimenti e degli oneri dovuti alla società di revisione per la certificazione del rendiconto annuale della gestione.

Il rendimento netto da riconoscere agli Assicurati è pari al suddetto rendimento, diminuito al più dell'1,2% (commissione di gestione annuale).

La misura annua effettiva di rivalutazione della rendita si ottiene sottraendo dal rendimento netto riconosciuto il tasso tecnico di cui all'Art. 4, già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione, e scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso tecnico. Qualora tale misura annua effettiva di rivalutazione risultasse negativa, per l'anno in questione la rivalutazione della rendita sarà nulla.

#### **B) Rivalutazione delle prestazioni**

1. Al primo gennaio di ciascun anno, la rendita vitalizia viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
2. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del precedente punto A) "Misura di rivalutazione", entro il 31 dicembre che precede il suddetto anniversario.
3. La rendita rivalutata sarà determinata moltiplicando la rendita in vigore nel periodo annuale precedente per la misura annua effettiva di rivalutazione e sommando tale importo alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente; la prima rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis in funzione della data di conversione del premio in rendita vitalizia.
4. L'aumento annuale della rendita verrà annualmente comunicato all'aderente dalla compagnia.

### ***Art. 9 - Rinvio alle norme di legge***

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### ***Art. 10 - Tasse ed imposte***

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico dell'aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

# **REGOLAMENTO DEL FONDO REMUNERA PIÙ**

## **Art. 1**

Viene attuata una forma di Gestione Speciale degli investimenti, separata da quella delle altre attività della compagnia, denominata Remunera più (nel seguito Fondo). Il valore delle attività gestite non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i prodotti assicurativi che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del Fondo.

Il Fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

## **Art. 2**

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza al presente Regolamento. In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento di periodo del Fondo, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.

## **Art. 3**

Il rendimento di periodo del Fondo viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario precedenti, rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quel periodo, al valore medio del Fondo nello stesso periodo. Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del Fondo– al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti, dettagliatamente elencate nell'Allegato n.3.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d'iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo, per i beni già di proprietà della compagnia.

Per valore medio del Fondo nel periodo considerato, si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività nel Fondo. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo l'esercizio relativo alla verifica coincide con l'anno solare.

## **Art. 4**

La compagnia si riserva di modificare il regolamento del Fondo a seguito di mutamenti dell'attuale legislazione ovvero per ottemperare ad indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.

## **Art. 5**

La valuta di riferimento è l'Euro.

## **Art. 6**

La Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono il Fondo.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA  
(SESSO MASCHILE)**

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	33,378	33,098	33,006	32,960	32,915	32,869
51	34,146	33,854	33,757	33,709	33,661	33,614
52	34,956	34,650	34,549	34,498	34,448	34,398
53	35,811	35,489	35,383	35,330	35,278	35,225
54	36,712	36,374	36,263	36,207	36,152	36,097
55	37,665	37,309	37,192	37,133	37,075	37,017
56	38,672	38,297	38,174	38,113	38,051	37,990
57	39,740	39,344	39,214	39,149	39,085	39,020
58	40,874	40,455	40,318	40,249	40,181	40,113
59	42,079	41,636	41,490	41,418	41,345	41,273
60	43,362	42,891	42,737	42,660	42,583	42,507
61	44,727	44,226	44,062	43,980	43,898	43,817
62	46,176	45,643	45,468	45,381	45,294	45,207
63	47,718	47,148	46,962	46,869	46,776	46,684
64	49,361	48,752	48,552	48,453	48,354	48,256
65	51,114	50,461	50,247	50,141	50,035	49,929
66	52,987	52,286	52,056	51,942	51,829	51,716
67	54,993	54,238	53,991	53,868	53,746	53,624
68	57,145	56,330	56,064	55,931	55,800	55,669
69	59,458	58,576	58,288	58,145	58,003	57,862
70	61,947	60,991	60,679	60,524	60,369	60,216
71	64,629	63,589	63,249	63,081	62,913	62,747
72	67,529	66,394	66,024	65,841	65,658	65,477
73	70,681	69,438	69,034	68,833	68,634	68,436
74	74,124	72,758	72,315	72,095	71,876	71,659
75	77,898	76,391	75,902	75,660	75,419	75,180
76	82,034	80,365	79,824	79,556	79,290	79,026
77	86,550	84,695	84,094	83,797	83,501	83,208
78	91,458	89,389	88,720	88,389	88,060	87,734
79	96,760	94,447	93,700	93,331	92,965	92,602
80	102,486	99,895	99,060	98,648	98,239	97,833
81	108,708	105,797	104,861	104,399	103,941	103,488
82	115,520	112,238	111,185	110,666	110,151	109,642
83	123,056	119,338	118,149	117,563	116,982	116,408
84	131,463	127,230	125,878	125,213	124,555	123,904
85	140,744	135,903	134,362	133,605	132,856	132,115

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA  
(SESSO FEMMINILE)**

**TASSO TECNICO : 1%**

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	30,751	30,514	30,435	30,396	30,357	30,319
51	31,381	31,134	31,052	31,012	30,971	30,931
52	32,043	31,785	31,700	31,658	31,615	31,573
53	32,738	32,469	32,380	32,336	32,292	32,248
54	33,469	33,188	33,095	33,049	33,003	32,957
55	34,239	33,945	33,848	33,800	33,752	33,704
56	35,052	34,744	34,642	34,591	34,541	34,491
57	35,911	35,587	35,481	35,428	35,375	35,322
58	36,821	36,481	36,369	36,313	36,258	36,202
59	37,787	37,429	37,311	37,252	37,194	37,135
60	38,812	38,434	38,310	38,248	38,187	38,125
61	39,903	39,504	39,372	39,307	39,242	39,177
62	41,063	40,640	40,502	40,432	40,364	40,295
63	42,297	41,849	41,702	41,629	41,556	41,483
64	43,614	43,137	42,981	42,903	42,826	42,748
65	45,022	44,514	44,348	44,265	44,182	44,100
66	46,522	45,981	45,803	45,715	45,627	45,539
67	48,134	47,555	47,365	47,270	47,176	47,083
68	49,867	49,245	49,041	48,940	48,839	48,739
69	51,732	51,063	50,844	50,735	50,627	50,519
70	53,742	53,021	52,785	52,668	52,551	52,435
71	55,912	55,132	54,877	54,750	54,624	54,498
72	58,260	57,413	57,136	56,999	56,862	56,726
73	60,816	59,894	59,593	59,444	59,295	59,147
74	63,613	62,605	62,276	62,113	61,951	61,789
75	66,674	65,568	65,207	65,028	64,850	64,673
76	70,035	68,815	68,417	68,220	68,025	67,830
77	73,721	72,371	71,932	71,714	71,498	71,283
78	77,768	76,267	75,779	75,538	75,298	75,059
79	82,200	80,525	79,981	79,712	79,445	79,180
80	87,052	85,175	84,567	84,267	83,968	83,672
81	92,371	90,260	89,578	89,241	88,906	88,574
82	98,238	95,854	95,085	94,705	94,328	93,954
83	104,730	102,025	101,154	100,725	100,298	99,876
84	111,953	108,868	107,877	107,388	106,904	106,424
85	119,908	116,376	115,244	114,687	114,135	113,588

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1941 al 1949, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1928 al 1940, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000 EURO DI CAPITALE  
LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA IMMEDIATA CERTA 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA  
(SESSO MASCHILE)**

TASSO TECNICO : 1%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	33,354	33,075	32,983	32,937	32,892	32,846
51	34,119	33,827	33,731	33,683	33,635	33,588
52	34,925	34,619	34,518	34,468	34,418	34,368
53	35,774	35,453	35,348	35,295	35,243	35,190
54	36,670	36,333	36,222	36,167	36,112	36,057
55	37,616	37,261	37,145	37,086	37,029	36,971
56	38,616	38,242	38,119	38,058	37,997	37,936
57	39,675	39,280	39,151	39,086	39,022	38,957
58	40,797	40,380	40,243	40,175	40,107	40,039
59	41,988	41,546	41,401	41,329	41,257	41,185
60	43,252	42,783	42,629	42,553	42,477	42,401
61	44,593	44,095	43,932	43,851	43,770	43,689
62	46,015	45,486	45,312	45,225	45,139	45,053
63	47,525	46,960	46,775	46,682	46,591	46,499
64	49,129	48,526	48,328	48,230	48,132	48,034
65	50,836	50,190	49,978	49,873	49,769	49,664
66	52,654	51,962	51,735	51,622	51,510	51,398
67	54,593	53,849	53,606	53,485	53,364	53,244
68	56,665	55,864	55,602	55,472	55,342	55,213
69	58,882	58,017	57,735	57,594	57,455	57,316
70	61,257	60,321	60,016	59,864	59,713	59,563
71	63,803	62,789	62,458	62,293	62,130	61,968
72	66,538	65,436	65,077	64,898	64,721	64,545
73	69,484	68,283	67,892	67,698	67,505	67,313
74	72,659	71,347	70,920	70,708	70,498	70,289
75	76,078	74,641	74,174	73,942	73,713	73,484
76	79,750	78,172	77,660	77,406	77,154	76,904
77	83,671	81,936	81,373	81,095	80,818	80,544
78	87,839	85,929	85,310	85,004	84,700	84,399
79	92,249	90,144	89,463	89,127	88,793	88,462
80	96,905	94,584	93,836	93,466	93,098	92,734
81	101,831	99,272	98,447	98,040	97,636	97,236
82	107,047	104,223	103,314	102,866	102,421	101,981
83	112,577	109,458	108,456	107,962	107,473	106,987
84	118,427	114,980	113,875	113,331	112,792	112,257
85	124,529	120,724	119,506	118,907	118,313	117,726

(\*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno; per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Al contrario per i nati dal 1939 al 1947, l'età dovrà essere aumentata di un anno; per i nati dal 1926 al 1938, l'età dovrà essere aumentata di due anni; per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

















